



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Area Legale
e Appalti

Settore Infrastrutture
Servizio Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero repertorio, Numero protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: D.D. - Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e dei pertinenti locali afferenti al Centro Tennis Loreto - Bergamo - CUP F17H21009870005 - CIG 98873356F4 - Autorizzazione subappalto per lavori di parte di realizzazione dei serramenti esterni in OG1, per un importo presunto di euro 55.000,00 (di cui euro 1.650,00 quali oneri per la sicurezza) a STIL-SER Snc.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGALE E APPALTI

PREMESSO che in data 1° settembre 2023 è stato stipulato il contratto, rep. n. 113, con RTI TECHNE SPA - RUBNER HOLZBAU SRL, per l'importo di euro 2.118.397,51 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza pari a euro 31.500,00, oltre IVA nella misura di legge;

VISTO il comma 2 dell'art.4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che declina i poteri e le responsabilità esclusive del ruolo di rigente;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice), che disciplina il subappalto nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 recante l'adozione del comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto la modificazione ed integrazione della precedente delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RICHIAMATO il Disciplinare di gara, nella parte in cui disciplina l'istituto del subappalto, che prescrive che l'eventuale subappalto dei lavori è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale di Prot. n. 206084/IX/2 dell'8 novembre 2023 Rep. n. 774/2023, con la quale veniva autorizzato il subappalto per opere di demolizione e scavo (categoria OG1) per un importo presunto di euro 146.500,00 (inclusi oneri per la sicurezza di euro 4.395,00) a PFC 2000 Srl e per opere di cassetta (categoria OG1) per un importo presunti di euro 24.028,28 (inclusi oneri per la sicurezza di euro 720,84) a IMPRENORD Srl;

PRESO ATTO della nota trasmessa dall'Appaltatore, acquisita al sistema di gestione documentale al n. 63208/IX/2 del 12 marzo 2024 e successiva integrazione al n. 64953/IX/2 del 14 marzo 2024, con cui veniva richiesta l'autorizzazione al subappalto per opere di parte di realizzazione dei serramenti esterni in OG1, per un importo presunto di euro 55.000,00 (di cui euro 1.650,00 quali oneri per la sicurezza) a STIL-SER Snc;

PRESO ATTO dell'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente autorizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, OG1 per l'appalto in discorso, non può



essere affidata a terzi, e che il subappalto in parola, sommato ai subappalti autorizzati, è al di sotto del suddetto limite rispetto al valore indicato nel contratto per la categoria OG1;

ACCERTATO che in adempimento a quanto disposto dall'art.105 del Codice, l'appaltatore:

- ✓ aveva espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ✓ ha provveduto al deposito del contratto di subappalto contestualmente alla richiesta di autorizzazione;
- ✓ ha attestato il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e ha presentato la dichiarazione del subappaltatore relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

ACCERTATO che l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla gara d'appalto;

CONSIDERATO che:

- ✓ ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- ✓ l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:
 - ✓ documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ✓ POS del subappaltatore;

CONSIDERATO che STIL-SER Snc è in possesso della SOA OS6, class. II e OS18-B, class. II;

CONSIDERATO che è stato avviato il controllo sulle dichiarazioni prodotte dalla ditta subappaltatrice in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, mediante richiesta ai competenti uffici pubblici, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del Codice, in particolare certificati dei casellari giudiziari presso la Procura di Bergamo, regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, controllo sulla regolarità contributiva presso l'INAIL, iscrizione di procedura concorsuale nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A e verifica delle annotazioni sugli operatori economici presso l'ANAC;

CONSIDERATO che la presente autorizzazione è condizionata al positivo esito delle verifiche in corso ed al rispetto da parte dell'appaltatore e del subappaltatore di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, restando inteso che, in caso di esito negativo delle verifiche o di inottemperanza alle prescrizioni di cui alla richiamata norma, l'Amministrazione universitaria disporrà la revoca del presente atto;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente autorizzazione;

ACCERTATA dal Responsabile del procedimento la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione con riserva;

DETERMINA

1. di autorizzare il subappalto per opere di parte di realizzazione dei serramenti esterni in OG1, per un importo presunto di euro 55.000,00 (di cui euro 1.650,00 quali oneri per la sicurezza) a STIL-SER Snc, ferme le seguenti condizioni:
 - a. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. RTI TECHNE SPA - RUBNER HOLZBAU SRL è responsabile in solido con STIL-SER Snc in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come previsto dall'art. 105 comma 8 del Codice;
 - b. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella



- quale si eseguono le prestazioni ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Codice;
- c. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, come previsto dall'art. 105 comma 14 del Codice;
 - d. l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105 comma 19 del Codice;
 - e. il nominativo dell'Impresa subappaltatrice dovrà risultare nei cartelli esposti in cantiere;
2. che la presente autorizzazione è condizionata al positivo esito delle verifiche in corso ed al rispetto da parte dell'appaltatore e del subappaltatore di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, restando inteso che, in caso di esito negativo, si disporrà in autotutela l'annullamento del presente atto;
 3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del Codice e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, dovrà trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché, copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Appaltatore che avrà cura di trasmetterla al subappaltatore;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli adempimenti di competenza;
 6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
 7. di assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi alla procedura in oggetto.

Bergamo, data *come da registrazione di protocollo*

IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGALE E APPALTI

Dott. Donato Ciardo

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)